

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisions nr

10 perendolexão

# FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 17 dicembre 2024, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Giovanni Paolo Bertolini

Componente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

ha deliberato la seguente

#### DECISIONE

Sul reclamo del 13/11/2024, pervenuto in pari data, prot.n. 565, della Villa Pamphili Rugby Football Club Rugby ASD, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* Sig.ra Avv. Alessandra Spina, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 6 novembre 2024, Comunicato A Maschile/04/GS, pubblicato in data 7/11/2024, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Seria A maschile, girone 4, Primavera Rugby ASD v Villa Pamphili Rugby Football Club Rugby ASD, disputata in data 3/11/2024, ha sanzionato il Sig. Luigi Zangrilli, tesserato dell'associazione reclamante, con l'interdizione di quarantacinque giorni (dal 7/11/2024 al 21/12/2024 compresi), di cui trenta giorni per l'infrazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. m), (sottoscrizione elenco giocatori non corrispondente al vero in merito al preparatore fisico sig. Ivan Bragalone non risultante tesserato con tale qualifica), del Regolamento di Giustizia, inasprita di quindici giorni per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15, comma 1, dello stesso Regolamento.

## FAT T O

Con il reclamo *de quo*, la Villa Pamphili Rugby Football Club Rugby ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe del Giudice Sportivo Nazionale chiedendo l'annullamento e/o revoca dell'interdizione inflitta al sig. Luigi Zangrilli e, in pendenza del reclamo, la sospensione dello stesso provvedimento disciplinare.



Nello specifico, l'associazione reclamante ha dedotto che in occasione della gara oggetto di reclamo il Sig. Luigi Zangrilli aveva redatto il foglio gara attraverso il "TOL" federale con il proprio computer, allegando la relativa documentazione, che era stato poi affidato al Sig. Ivan Bracalone, dirigente accompagnatore della squadra, con lo scopo di consegnarlo al direttore di gara, Sig. Simone Pellicanò.

In via del tutto autonoma, invece, prima di dare il foglio gara all'arbitro, il Sig. Bragalone avrebbe deciso di inserirsi nello stesso come preparatore atletico, aggiungendo il proprio nome a penna, senza informarne nessuno.

All'esito dell'allegata ricostruzione in fatto, quindi, l'associazione reclamante concludeva per l'assenza di qualsivoglia responsabilità del Sig. Zangrilli, essendo il sig. Ivan Bragalone, unico responsabile di quanto accaduto.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 15 novembre 2024, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 21 novembre 2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio comparivano, da remoto, l'Avv. Alessandra Spina, presidente del sodalizio reclamante, la quale si riportava ai propri scritti, e il sig. Luigi Zangrilli, il quale confermava di aver inviato il sig. Ivan Bragalone a consegnare la lista gara all'arbitro e che quest'ultimo gli avrebbe poi riferito come lo stesso Bragalone aveva autonomamente ritenuto di inserirsi nella lista gara come preparatore fisico.

Il Collegio, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, valutava di sentire sui fatti oggetto del reclamo l'arbitro, il quale forniva i chiarimenti richiesti, come precisati in parte motiva. All'esito, rilevate le incongruenze tra quanto riferito dal Sig. Luigi Zangrilli e l'arbitro Sig. Simone Pellicanò circa il colloquio avvenuto tra l'arbitro stesso e il Sig. Bragalone, disponeva la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale affinché integrasse l'attività istruttoria sui fatti oggetto di reclamo, sentendo in audizione, oltre ai Sig.ri Luigi Zangrilli e Simone Pellicanò, anche il Sig. Ivan Bragalone, indicando come termine per lo svolgimento della descritta attività la data del 12/12/2024.



Inoltre, in ragione dell'istanza di sospensione formulata nel reclamo, la Corte, con ordinanza comunicata alle parti sempre all'esito della camera di consiglio del 21/11/2024, disponeva la sospensione dell'efficacia dell'impugnato provvedimento disciplinare.

Successivamente, trasmesse nei termini le conclusioni dell'attività istruttoria svolta da parte della Procura Federale, il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 13 dicembre 2024, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 17 dicembre 2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio comparivano, da remoto, il Sig. Luigi Zangrilli, il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, il quale si riportava agli esiti dell'istruttoria svolta e chiedeva l'annullamento del provvedimento, e l'Avv. Alessandra Spina, presidente del sodalizio reclamante, la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione.

#### **MOTIVI**

Il presente reclamo si fonda sull'assenza di responsabilità del soggetto indicato nel provvedimento impugnato quale autore della dichiarazione non veritiera nella lista gara consegnata all'arbitro in occasione della partita disputata in data 3/11/2024.

Il Collegio, in ragione del contenuto del reclamo e di quanto riferito in sede di discussione dal sig. Luigi Zangrilli, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire l'arbitro, Sig. Simone Pellicanò, il quale ha fornito i seguenti chiarimenti: "Ricordo che il Sig. Bragalone è venuto nello spogliatoio presentandosi come accompagnatore e voleva inserire il fotografo, però, quando ha detto che il fotografo aveva solo un telefonino, gli ho precisato che ciò non era possibile. Ricordo che era confuso. Poi mi ha detto che nell'elenco mancava la firma ed è uscito dallo spogliatoio per andare a farlo firmare, e poi è tornato e me lo ha consegnato. Riguardo alla sua richiesta di inserirsi nell'elenco come preparatore atletico, non mi ricordo, sono passate due settimane".



Alla luce di quanto dichiarato dal direttore di gara, la Corte ha ritenuto necessario fare integrare l'attività istruttoria da parte della Procura Federale, la quale, in adempimento all'incarico ricevuto ha provveduto a sentire in audizione il sig. Ivan Bragalone, il quale ha dichiarato: "il foglio gara l'aveva redatto Luigi, ma nella concitazione, mi sono inserito come preparatore atletico scrivendolo io, ho messo pure il numero di patente. Ho fatto una leggerezza. Chiedo scusa". All'esito, quindi, il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, ha rimesso gli atti a questa Corte evidenziando che, fatte salve le eventuali circostanze da valutare nelle sedi competenti, fosse emersa chiaramente, e per sua stessa ammissione, la responsabilità del tesserato Ivan Bragalone per i fatti oggetto del reclamo.

Ciò posto, quindi, deve ritenersi che la dichiarazione del sig. Ivan Bragalone abbia evidente contenuto confessorio e conduca evidentemente a non ritenere responsabile il Sig. Luigi Zangrilli per i fatti a lui ascritti.

Il reclamo *de* quo, pertanto, è meritevole di accoglimento e, di conseguenza, ricorrono i presupposti per l'annullamento dell'interdizione inflitta dal Giudice Sportivo Nazionale al Sig. Luigi Zangrilli.

In ragione di quanto emerso nel corso del presente procedimento sono rimessi gli atti alla Procura Federale affinché valuti l'apertura di eventuali azioni disciplinari.

### P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 15, 28/1, lett. m), (fatti non rispondenti al vero nell'elenco giocatori), del Regolamento di Giustizia:

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale assunto nella riunione in data 6/11/2024, Comunicato A Maschile/04/GS, pubblicato in data 7/11/2024, con cui il Sig. Luigi Zangrilli, accompagnatore e tesserato della Villa Pamphili Rugby Football Club ASD, è stato sanzionato con la complessiva squalifica di quarantacinque giorni (dal 7/11/2024 al 21/12/2024 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. m), (sottoscrizione elenco giocatori non rispondente al vero in merito al Preparatore Fisico sig. Ivan



Bragalone il quale non risulta tesserato con tale qualifica) del Regolamento di Giustizia, inasprita per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 del medesimo Regolamento;

- dispone la restituzione del contributo funzionale;
- rimette gli atti del presente procedimento alla Procura Federale per l'eventuale avvio di azione disciplinare nei confronti degli altri soggetti coinvolti.

21 novembre 2024 – 10 gennaio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

// Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello